

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. ~~12805~~ /55.2017.11 del 30 MAG. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: *Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59. Richiesta parere in ordine all'assetto delle competenze.*

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 3 – Gestione tecnico-amministrativa
Interventi ambientali
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo
(Rif. Prot. 24836 del 3.4.2017)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede il parere dell'Ufficio sulla corretta individuazione dell'autorità competente ad emettere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Nello specifico, si riferisce che il Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia regionale di Trapani, ha manifestato un “*presumibile difetto di competenza (...) al rilascio dell'AUA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, ai gestori degli impianti assoggettati al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di competenza regionale*”.

Codesto Dipartimento, tenuto conto della normativa regionale di settore - e rilevato che la L.r. 4 agosto 2015, n. 15, in materia di Liberi consorzi comunali e città metropolitane, “*non ha modificato l'assetto normativo regionale in materia di titolarità al rilascio dell'AUA e/o delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*” - ha manifestato di “*non ravvisare i difetti di competenza paventati dall'ex Provincia in merito all'assunzione del ruolo da parte di quest'ultima di Autorità competente al rilascio dell'AUA nei casi in cui tale autorizzazione sia comprensiva del parere endoprocedimentale relativo alle emissioni in atmosfera*” di propria competenza.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso in ordine alla titolarità all'emissione del citato provvedimento.

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

L'art. 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 definisce:

- l'autorizzazione unica ambientale come “*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3*” (lettera a);
- l'autorità competente come “*la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico attività produttive (...)*” (lettera b);
- i “*soggetti competenti in materia ambientale*”: “*le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.*” (lettera c)

L'art. 3 dello stesso D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, rubricato “*Autorizzazione unica ambientale*”, recita : “*1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;*
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

La Regione siciliana, a seguito dell'emanazione del citato DPR n. 59/2013, non ha legiferato indicando una “diversa autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale”; mentre ha nel tempo disciplinato le competenze relative ai vari titoli abilitativi.

In particolare, si richiamano le norme in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alla L.r. 3 ottobre 1995 n. 71 e al D.P.Reg. 24 marzo 1997.

L'art. 6¹ della L.r. n. 71/95 (Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed

¹ Art. 6.

1. Le autorizzazioni di carattere ambientale attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale secondo le specifiche disposizioni di legge, sono rilasciate dalle Province regionali.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base di schemi generali di autorizzazione, indicanti prescrizioni tecniche e modalità di esercizio, per singoli impianti o attività produttive, predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

a ridotto impatto ambientale) ha demandato ad un successivo regolamento l'individuazione degli impianti e delle attività da sottoporre ad autorizzazione ambientale di competenza delle Province regionali.

Il regolamento, emanato con D.P.Reg. 24 marzo 1997 (integrato dal D.P.Reg. n. 374 del 17 novembre 1998), ha individuato le attività per le quali il rilascio dell'autorizzazione ambientale è di competenza delle Province regionali, riservando, di fatto, la competenza per le attività residuali all'amministrazione regionale (Assessorato Territorio e Ambiente).

Con Decreto Assessoriale 9 agosto 2007 (Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera), emanato dall'Assessorato Territorio e Ambiente, è stata disciplinata l'applicazione nella Regione siciliana delle norme di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente).

Tale decreto, che risponde alla necessità di procedere all'adeguamento della normativa regionale, adottando nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, all'art. 1² definisce il campo di applicazione nel territorio della Regione siciliana del Testo Unico Ambiente (con specifico riferimento alle autorizzazioni previste nella parte V, Titolo I) e all'art. 3, comma 1³, determina le competenze, rinviando a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale citata.

Poste le superiori considerazioni, è autorizzazione unica ambientale il provvedimento istituito dal D.P.R. n. 59/2013 che incorpora alcune autorizzazioni ambientali previste dalle precedenti norme, semplificando gli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

3. Nelle more dell'emanazione della legge regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, permangono di competenza del predetto Assessorato le autorizzazioni per attività o per opere incluse negli elenchi 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 337 del 1985.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente.

5. Con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli impianti e le attività di cui al comma 1 e le fonti normative di riferimento

² Art. 1 (Campo di applicazione).

1. Nel territorio della Regione siciliana le autorizzazioni previste dalla parte V, titolo I, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e le denunce di installazione o modifica, di cui all'art. 284 dello stesso *decreto legislativo n. 152/2006*, sono soggette alla disciplina del presente decreto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 267, comma 2, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per gli impianti disciplinati dal *decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133*, di attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.

3. È fatto salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per gli impianti che non sono soggetti ad autorizzazione. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 272 dello stesso *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per gli impianti e le attività in deroga.

4. Ai sensi dell'art. 267, comma 3, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per gli impianti sottoposti ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) si fa riferimento a quanto previsto dal *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*. Per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente decreto.

5. Ai sensi dell'art. 272, comma 5, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, la presente normativa non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale né alle emissioni provenienti da sfiumi e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277 dello stesso *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

³ Art.3 (Autorizzazioni alle emissioni).

1. Nella Regione siciliana l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e con riferimento alle fasi di installazione, trasferimento e/o modifica sostanziale degli impianti, è:

a) la Provincia regionale, per gli impianti che rientrano nell'«Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale» individuate ai sensi dell'art. 6 della *legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71*;

b) l'Assessorato regionale al territorio e ambiente, per gli impianti non compresi nel sopra citato "Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale".

ML
PML

Tra le autorizzazioni sostituite dall'AUA vi sono quelle previste dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (per gli stabilimenti ivi indicati) e l'autorizzazione generale di cui all'art. 272 del medesimo decreto, poste all'attenzione dello scrivente da codesto Dipartimento.

Con espresso riferimento al quesito posto e nell'assenza, quindi, di norme più recenti che abbiano individuato, in ambito regionale, un diverso regime di competenze, può affermarsi che il sistema di riferimento sia quello delineato dall'art. 2 del D.P.R. n. 59/2013.

Pertanto, la Provincia è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, (*che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico attività produttive*) indipendentemente dal rilascio di eventuali altri atti autorizzativi aventi carattere endoprocedimentale.

Infatti, nel caso specifico, siamo in presenza di un atto complesso, in cui vengono a confluire i provvedimenti dei soggetti competenti ad emettere i singoli titoli abilitativi sostituiti dall'autorizzazione unica che costituisce il provvedimento finale avente efficacia esterna.

Quest'ultimo provvedimento, secondo le disposizioni di legge oggi in vigore, è riconducibile alla competenza della Provincia, anche dopo la riforma intervenuta con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, che non ha modificato l'assetto delle competenze originariamente attribuite agli enti provinciali.


Tuttavia, data la complessità delle norme in esame, si suggerisce di valutare la possibilità di proporre un intervento legislativo che, armonizzando le norme regionali con quelle nazionali, determini una più chiara ripartizione delle competenze.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il dirigente avvocato Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella

